

AVV. MARIANNA VETRANO
Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823/753021 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it
mariannavetrano@postecert.it

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e dall'imminente piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

PER I RICORRENTI:

1. **GANZERLI COSIMO** (C.F. GNZCSM77M02F839Q), nato a Napoli il 02/08/1977 e residente in Marigliano (NA) alla Via Minichini n. 30;
2. **SUPPA PAOLO** (C.F. SPPPLA83R06I197Y), nato a Sant'Agata De' Goti (BN) il 06/10/1983 e residente in Sant'Agata De' Goti (BN) alla Via Cantinella n. 8,
3. **AVVOCATO VETRANO MARIANNA** (C.F. VTRMNN86A67A509J), nata ad Avellino il 27/01/1986 e residente in San Felice a Cancelli (CE) alla Via Schiavetti n.30, quale procuratore di se stesso ex art. 86 cpc.

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola ed elett.te domiciliati presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA), telefono/fax 0823753021, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it

- ricorrenti -

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

- resistenti -

nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nelle rispettive classi concorsuali A019 e A042 della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e nei corrispondenti elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "pleno iure" dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Napoli per le rispettive classi concorsuali A019 e A042 della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e per i corrispondenti elenchi di sostegno validi per il triennio 2014/2017 - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e dall'imminente piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. e con contestuale risarcimento del danno in forma specifica.

FATTO

- Premesso che i ricorrenti sono tutti docenti precari della scuola – statale e/o paritaria - secondaria di secondo grado (come si evince dai prospetti contributivi che si allegano);

- che tutti i ricorrenti si sono abilitati all'insegnamento delle rispettive classi di concorso per effetto di Tirocini Formativi Attivi (TFA) (come si evince dalle certificazioni che si allegano);

- che **con il D.M. 1.4.2014 n. 235**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle G.A.E. per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17, l'Amministrazione **non ha previsto la possibilità né giuridica né materiale** per i docenti abilitati tramite TFA **di presentare domanda di inserimento** nelle G.A.E., utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato. Di conseguenza, i ricorrenti **non hanno potuto materialmente presentare domanda ordinaria (via WEB) di inserimento nelle graduatorie**, in quanto la piattaforma *web* denominata "Istanze *on line*", non riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, l'abilitazione TFA, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Occorre sottolineare a tal proposito che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda *di aggiornamento* della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*". Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web-registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.* Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabiliva che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].* Nonostante ciò alcuni dei ricorrenti, nel 2014, hanno presentato, nei termini di legge, domanda

cartacea di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2017 nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. Tuttavia alcuni di essi sono stati ufficialmente esclusi dalle Gae o non hanno avuto alcuna risposta in merito. Ciò ha comportato la negazione della possibilità, per i ricorrenti, di essere individuati quali destinatari delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia scelta dai ricorrenti. Dunque, il mancato inserimento dei ricorrenti nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale. Pertanto gli stessi hanno presentato ricorso al Tar e sono ancora in attesa delle sentenze.

- che attualmente i ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato;

- che successivamente con la Legge n. 107/2015 è stato disposto il piano straordinario di assunzione, dal quale sono stati esclusi i docenti abilitati Tfa. Tali assunzioni stanno avvenendo, previa presentazione di una domanda on line entro il 14 agosto 2015, tramite la piattaforma web di "Istanze on line". Alcuni dei ricorrenti, avendosi vista preclusa la possibilità di presentare la domanda on line, in quanto la Legge n. 107/2015 ha concesso tale possibilità solo ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra, hanno presentato, nei termini di legge, una domanda cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni con contestuale diffida ad adempiere. Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, gli stessi, insieme agli altri ricorrenti che, dopo tanti anni di lavoro nella scuola sia statale che paritaria, si sono visti precludere la possibilità di essere assunti, hanno deciso di adire l'autorità giudiziaria competente.

- che gli istanti aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Napoli (GAE), per le rispettive classi di concorso A019 e A042 Scuola secondaria di secondo grado, valide per il triennio 2014/2017 e, conseguentemente, ad essere destinatari di nomine in ruolo ed essere inseriti nell'attuale piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line oppure considerare valida quella presentata entro il 14/08/2015 in forma cartacea.

- In particolare, la situazione soggettiva dei ricorrenti è così sintetizzabile, come risulta in dettaglio dai documenti allegati:

1. **Ganzerli Cosimo**, laureato in Giurisprudenza il 15/07/2009 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. Abilitato tramite TFA il 13/07/2015 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II per l'insegnamento della classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) nelle scuole secondarie di secondo grado. Servizio prestato per l'insegnamento della classe di concorso A019: durante l'a.s. 2013/2014 presso l'Istituto superiore paritario Centro studi Sannitico di Durazzano (BN).

2. **Suppa Paolo**, laureato in Ingegneria Informatica il 22/05/2014 presso l'Università degli studi del Sannio. Abilitato tramite TFA il 21/07/2015 presso l'Università degli studi di Salerno per l'insegnamento della classe di concorso A042 (informatica) nelle scuole secondarie di secondo grado.

3. **Vetrano Marianna**, laureata in Giurisprudenza il 25/10/2010 presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope. Abilitata tramite TFA il 17/07/2013 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II per l'insegnamento della classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) nelle scuole

secondarie di secondo grado. Servizio prestato per l'insegnamento della classe di concorso A019: dal 16/09/2013 al 10/06/2014, dal 19/09/2014 al 06/10/2014 presso l'Istituto superiore paritario G. Papi di Pomigliano D'Arco (NA); dall'08/10/2014 al 30/06/2015 presso l'Istituto superiore statale "Arturo Prever" di Pinerolo (TO). Attualmente è inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia di Torino. In data 24 aprile 2014 ha inviato la domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva nelle GAE per gli aa.ss. 2014-2017. In data 25/06/2014 è uscito l'elenco in cui risulta essere esclusa dalle Gae. In data 11/08/2015 ha inviato la domanda di ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 107/2015 con diffida ad adempiere. Nel 2013 è stato fatto ricorso al Tar per essere inserita nelle Gae.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, gli esponenti chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Giurisdizione del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito pacificamente che *"in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale quella in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione"* (Cass. SS.UU. 20453/20149; vedi anche Cass. Civile, Sez. Unite, 10 novembre 2010, n. 22805 e 28 luglio 2009, n. 17466). Del resto *"si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico non inquadrabili in una procedura concorsuale diretta all'assunzione di pubblici impieghi "per la quale sola vale la regola residuale e (speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo"* (Cons. Stato sentenza 11/2011). E, del resto, anche lo stesso D.M. 235/2014, art. 11 comma 6 prevede la devoluzione di eventuali controversie al Giudice del Lavoro.

2) Il quadro normativo: sistema di reclutamento degli insegnanti e graduatorie ad esaurimento G.A.E.

Sulle graduatorie provinciali permanenti.

La controversia trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come integrato e modificato dalle norme successive (in particolare, dalla legge finanziaria per il 2006), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (art. 522). Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti

e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi. Al riguardo l'art. 399 del cit. TU - (*Accesso ai ruoli*) - prevede che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'art. 401”*. Con la legge n. 124 del 1999 vengono, pertanto, apportate significative modifiche al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado. Il legislatore del 1999 prevede, infatti, la creazione di un unico “serbatoio” dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze “lunghe” (annuali e fino al termine dell'attività didattica). Il personale docente viene fatto, così, confluire in una graduatoria di carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'amministrazione scolastica per la selezione degli insegnanti, a cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato. In questo senso la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del d.l. 7 aprile 2005, n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - *ter* del citato Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 *“a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca”*. Le graduatorie permanenti nascono, quindi, dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale, necessarie per l'assegnazione delle supplenze “lunghe”, e il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo e anche esso organizzato su base provinciale. Un'unica procedura, in sostanza, consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati in graduatoria, ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente - il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato e il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

Sulle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Questo articolato sistema viene poi modificato dalla **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in **graduatorie ad esaurimento**: “Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in **graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c). Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante “la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la **natura giuridica** delle graduatorie provinciali - da permanenti a graduatorie ad esaurimento - **cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione**”. Non è, infatti, “più possibile **l’ingresso ex novo**, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento”. Il legislatore, tuttavia, “nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l’obiettivo della **tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti** ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all’entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che “la legge finanziaria per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del **criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti**, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)”. Le graduatorie ad esaurimento nascono, pertanto, dalla “cristallizzazione” delle graduatorie permanenti, e sono composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell’abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996: **fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).
- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: **fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

- III fascia riservata **agli aspiranti docenti** (come i ricorrenti) **in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento**, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali pareggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell'a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b) il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;

- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo (come i ricorrenti).

- III fascia costituita dagli **ispiranti forniti dal titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe). Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l'abilitazione. Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

Sulla Riforma della c.d. "Buona Scuola".

Anche tale articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è stato completamente "ribaltato" dal ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015 (composto da un solo articolo con 212 commi), il quale prevede:

- **un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**. Il piano di cui è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti

dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Esso è, in secondo luogo, avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento. La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015; mentre per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, con la quale l'aspirante potrà, altresì, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. Presupposto, dunque, necessario per la presentazione della domanda di qua, è l'inserimento nelle GAE. La decorrenza giuridica delle assunzioni è, poi, il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (cfr art. 1, co. 95-104, Legge c.d. Buona Scuola).

- **L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti**, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).
- **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente**: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113)".
- l'istituzione dell'**organico (docente) dell'autonomia**, composto da **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, che, **dall'a.s. 2016-2017**, sarà **determinato** con decreti interministeriali **ogni tre anni, su base regionale**. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in **ambiti territoriali**, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il **30 giugno 2016**. Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli **ambiti territoriali** presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili. Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi **reti fra scuole dello stesso ambito territoriale**. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i **criteri** e le **modalità per l'utilizzo dei docenti della rete**, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e integrazione delle persone con

disabilità. Il personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad **assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77). Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la **copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni** (art. 1, co. 85);

- l'attribuzione al **dirigente scolastico, dall'a.s. 2016-2017**, del compito di conferire **incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale** di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);
- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
- la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. **Di conseguenza a partire dal 1 settembre 2015, i docenti potranno essere assunti con contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico, e con contratti a termine solo per chiamata diretta del Preside;** dall'a.s. 2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1, co. 95 e 105-107);

In definitiva, gli aspetti fondamentali della riforma *de qua* possono essere così sintetizzati:

(a) la previsione di un numero di 100.701 di assunzioni di precari previste per il 1 settembre 2015 (a.s. 2015/2016) attingendo fra coloro già inseriti nelle GAE e tra i vincitori/idonei al concorso del 2012 (piano straordinario di assunzioni);

(b) l'eliminazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per cui a partire dall'a.s. 2015/2016 si entrerà solo con il concorso pubblico (previsto, infatti, per l'a.s. 2016);

(c) eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto: il sistema delle supplenze verrà, infatti, sostituito dal c.d. organico funzionale d'istituto o reti di scuole, costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti o da una quota aggiuntiva per tutte le altre supplenze. La c.d. chiamata diretta del Preside riguarderà, dunque, solamente gli insegnanti che andranno a formare l'organico delle scuole, ossia quella parte degli insegnanti precari che lo stato non può destinare all'organico delle scuole perché non ci sono cattedre a sufficienza.

Sulla formazione iniziale dei docenti, sui Tirocini Formativi Attivi (TFA) e sul loro valore concorsuale.

Fino al 2008 la formazione iniziale degli insegnanti era affidata ad apposite Scuole Superiori di Specializzazione, ovvero le SSIS (Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario), istituite nel 1990, con la legge n. 341/90 ed attivate col Decreto Attuativo del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica del 26 maggio 1998. Successivamente, col decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono state sospese le procedure per l'accesso alle SSIS e col Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, attuato dal Decreto 11 novembre 2011, sono stati stabiliti due percorsi per conseguire l'abilitazione all'insegnamento. In particolare, per diventare insegnante di Scuola dell'infanzia e Scuola primaria bisogna seguire un corso di laurea magistrale quinquennale, a numero programmato con prova

di accesso ed a ciclo unico, comprensivo di tirocinio (a partire dal secondo anno di corso). Invece, chi vuole diventare insegnante di Scuola secondaria di primo e secondo grado deve seguire un corso di laurea triennale, un corso di laurea magistrale biennale (oppure direttamente un corso di laurea magistrale quinquennale) ed un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Dunque, il D.m. 249/2010 del Miur pubblicato come supplemento ordinario (numero 23L) alla Gazzetta Ufficiale istituiva i Percorsi formativi abilitanti. Il decreto fu registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio del 2011. In seguito a questo ne vennero pubblicati altri due: il d.m.45 del 22/11/2013 e il d.m. 487 protocollato il 20/06/2014. Mediante gli ultimi due, in ossequio al primo, venivano istituiti i corsi TFA (Tirocini Formativi Attivi) e i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Con questi decreti ministeriali si dava luogo alla formazione del personale da abilitare all'insegnamento, tamponando la mancanza di bandi concorsuali prodottasi dal 1999 e fino a tutto il 2012. Per questi motivi è corretto ritenere che i suddetti corsi abbiano valore concorsuale.

Nel caso di specie, i ricorrenti, dopo aver conseguito la laurea ed integrato gli eventuali esami richiesti dal Miur, si sono abilitati, rispettivamente nel 2013 e nel 2015, all'insegnamento delle proprie classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado, tramite i Tirocini Formativi Attivi (TFA), come ha disposto il Miur.

In particolare, i TFA rappresentano la più recente modalità attraverso la quale gli aspiranti insegnanti possono accedere all'abilitazione all'insegnamento in Italia. Si tratta di un corso di preparazione all'insegnamento, istituito dalle Università, che attribuisce il titolo di abilitazione all'insegnamento. Per accedervi, essendo a numero chiuso, è necessario superare dei test preselettivi, una prova scritta ed una prova orale. Dunque un vero e proprio concorso pubblico. In più, una volta entrati bisogna pagare la somma di circa 2.500 euro e frequentare un corso universitario della durata annuale che prevede:

- Un'area comune, dedicata all'insegnamento di scienze dell'educazione;
- Un'area specialistica, dedicata all'insegnamento di didattiche disciplinari per la propria classe di concorso;
- Un tirocinio diretto di 150 ore, più 35 ore per i bisogni speciali, presso un Istituto scolastico;
- Un tirocinio indiretto presso l'Università di 250 ore, più 40 ore per i bisogni speciali.

Il TFA termina con la stesura di una relazione del lavoro svolto con il proprio insegnante tutor e con un esame finale di abilitazione. Proprio in virtù dell'esame di Stato finale con cui viene conseguito, il titolo degli abilitati TFA ha valore concorsuale. Se agli abilitati con corsi Tfa non fosse riconosciuto il valore concorsuale si verrebbe a creare una discriminazione nei confronti dei diplomati magistrali per i quali sono stati riaperti i termini per l'immissione nelle Gae. Con due sentenze, la prima il 19 dicembre 2014 del Consiglio di Stato e la seconda quella del Gdl di Cremona di giugno 2015, ne veniva riconosciuto il diritto all'immissione nelle predette graduatorie da dove attualmente il Miur sta prelevando un contingente di docenti da immettere in ruolo.

Dunque, lo stesso governo che ha introdotto la c.d. Buona Scuola, ha fatto abilitare i ricorrenti all'insegnamento tramite i TFA, facendogli spendere tempo, soldi ed energie in questi percorsi con la speranza, prima o poi, di non essere più precari, ma poi gli ha precluso la possibilità di poter essere inclusi nell'imminente piano di assunzione. L'abilitazione all'insegnamento conseguita dai ricorrenti tramite Tfa ha lo stesso valore abilitante di quella conseguita dagli abilitati Ssis (Scuola di Specializzazione per la

formazione di insegnanti della scuola secondaria avviata nel 1999 – ai quali inizialmente pure era preclusa la possibilità di essere inseriti nelle Gae), dai diplomati magistrali e dagli abilitati Pas (Percorsi Abilitanti Speciali, ovvero dei percorsi di formazione di durata annuale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento introdotti nel 2013 dal ministro Profumo, tramite il DM 23 marzo 2013, e rivolti ai docenti della scuola privi della specifica abilitazione e che avessero prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009), i quali – anche se il Miur istituendo le Gae ha stabilito che non è *“più possibile l'ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti)”* – di recente sono stati inseriti a pieno titolo nelle Gae, anche grazie ad alcune sentenze. Sul punto si veda il Tribunale del Lavoro di Palermo, il quale, con sentenza 11 giugno 2015, ha ordinato all'Ufficio scolastico provinciale del capoluogo siciliano l'immediata riammissione in G.A.E. di alcuni docenti congelati SSIS che non avendo potuto completare il percorso abilitante tramite SSIS, lo hanno fatto tramite TFA – Tirocinio Formativo Attivo. In particolare, secondo il Tribunale di Palermo *“alla luce del quadro normativo sopra riportato deve concludersi - così come ritenuto da altri Tribunali in controversie analoghe - che la ricorrente sia detentrica di una posizione, secondo le norme di fonte primaria equiparata a quella degli altri docenti che hanno conseguito l'abilitazione presso la SSIS giacché la trasformazione della natura delle graduatorie, divenute elenchi chiusi ad esaurimento è avvenuta salvaguardando (art. 1, comma 605, lett. c della L.n. 296/06) la posizione di chi non aveva legittimamente potuto completare la frequenza delle SSIS, ravvisando l'unica differenza di trattamento nella differenza di tali soggetti di completare il percorso formativo attraverso i TFA”*. In merito si veda anche la sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento ad altri mille diplomati magistrali esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*. Cfr. anche la recente sentenza del Tribunale del lavoro di Terni n. 2273 dell'8 luglio 2015, la quale decreta l'inserimento a pieno titolo di un docente abilitato Pas nelle Gae. Dal decreto non è automaticamente dedotto quale abilitazione avesse il docente inserito nelle Gae ma aggiungendo il suffisso pas A445 all'elenco degli ammessi sull'Usl Umbria lo si trova inserito. E non è nemmeno l'unico perché scorrendo l'elenco se ne trovano altri 5 ammessi con riserva di cui uno abilitato pas nella cdc A033. Dunque, tale esclusione degli abilitati TFA risulta essere del tutto irragionevole ed in violazione dei principi costituzionali di eguaglianza. Ciò viene sancito anche dalla recente sentenza del Tribunale del lavoro di Cremona e dalle ordinanze n. 4834/14 e 5878/14 del Consiglio di Stato che hanno inserito a pieno titolo in Gae docenti abilitati Tfa.

3) Domanda cautelare d'urgenza in corso di causa ex art. 700 cpc.

Nell'attesa della decisione di merito del giudizio è indispensabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza, che consenta ai ricorrenti l'immediata immissione nelle graduatorie ad esaurimento e la partecipazione al piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line. Vi è fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto dei ricorrenti in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ovvero quello di non poter più partecipare al piano di assunzione in quanto i posti disponibili siano stati nel frattempo già assegnati ad altri docenti utilmente collocati nelle Gae.

4) Sul *fomus boni iuris*.

Quanto illustrato nel merito comprova ampiamente la sussistenza del diritto dei ricorrenti all'accoglimento della domanda di merito, volta all'inserimento nelle G.A.E. e nel piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line. E' pacifico il valore abilitante e concorsuale del titolo posseduto da tutti i ricorrenti conseguito tramite TFA, dichiarato nello stesso DM 249/2010 e ss., nonchè come risulta provato dalla documentazione allegata al presente ricorso. I ricorrenti sono titolari di abilitazione conseguita tramite TFA, ed alcuni dei quali hanno inoltrato in forma cartacea la domanda di inserimento nelle G.A.E. La fondatezza della domanda giudiziale odierna, sopra ampiamente spiegata, è stata già ravvisata in casi identici a quello odierno da altri giudici che hanno ordinato in via d'urgenza l'inserimento dei ricorrenti nelle G.A.E. (si veda sentenza del Tribunale del lavoro di Cremona e le ordinanze n. 4834/14 e 5878/14 del Consiglio di Stato).

5) Sul *periculum in mora*.

Come già precisato, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per gli odierni comparenti, in una situazione meritevole di tutela immediata. L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta ai ricorrenti di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Inoltre l'urgenza del riconoscimento del diritto alla partecipazione al piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line, risiede nella mancata possibilità di poter partecipare al piano di assunzione in quanto i posti disponibili siano stati nel frattempo già assegnati ad altri docenti utilmente collocati nelle Gae. E ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”. Alla luce del disposto normativo, i ricorrenti non hanno la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative degli stessi.

Dunque, i ricorrenti sono tutti docenti precari, che vivono la condizione esistenziale della instabilità lavorativa. L'assunzione a tempo indeterminato tramite convocazione dalle G.A.E. che gli è sinora sempre stata ingiustamente negata, rappresenta l'unica ed estrema speranza di inserimento in ruolo, posto anche che una volta esaurite, le graduatorie perderanno di efficacia e dunque non vi sarà più possibilità di inserimento in ruolo per i ricorrenti. Difatti ai sensi dell'art. 1 comma 98 L. 107/2015, disciplinante i tempi per l'assunzione in ruolo, *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015”*. Dunque è evidente la **necessità di un provvedimento d'urgenza** che consenta ai ricorrenti di esser inseriti a pieno titolo nelle G.A.E., in tempo utile per le convocazioni. L'assenza dalle graduatorie comporterebbe un **danno irreparabile**, poiché priverebbe i docenti della possibilità di essere convocati in modo da poter insegnare nell'anno scolastico 2015/2016 con ogni conseguente **danno alla professionalità**. Inoltre, una pronuncia giudiziale postuma rispetto all'imminente piano di assunzioni causerebbe una invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo il che comporterebbe un grave danno anche ai potenziali contro interessati ed alla P.A. stessa. Inoltre se le graduatorie venissero “esaurite” con le immissioni in ruolo previste nelle prossime settimane, sfumerebbe per sempre la possibilità dei ricorrenti di esservi inseriti proprio in quanto trattasi di graduatorie **“ad esaurimento”**. **La ristrettezza estrema dei tempi, unita alla palese fondatezza** nel merito della domanda, giustifica altresì l'adozione di un **provvedimento inaudita altera parte**.

6) Sul danno subito dai ricorrenti a causa dell'esclusione dall'inserimento nelle GAE e dal piano straordinario di assunzione.

Dunque, per quanto detto, i ricorrenti dopo aver seguito un percorso abilitante universitario durato un anno e del costo di circa 2500 euro, dopo aver speso tempo, soldi ed energie, sono stati ingiustamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento e così esclusi dalle possibilità di inserimento in ruolo così come anche dalla possibilità di assegnazione delle supplenze assegnate tramite le stesse graduatorie. Essi dunque già vivono la terribile condizione di precariato, poi hanno dovuto sostenere le ingenti spese per abilitarsi (ritenute irragionevoli, data la loro condizione di precariato), in più sono stati ingiustamente privati della possibilità di avere una cattedra a tempo indeterminato ed altresì contratti a tempo determinato stipulati attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Si prospetta ora **l'ultima occasione** per i ricorrenti di essere assunti in ruolo, in relazione alla **recentissima Riforma della Scuola (legge 13 luglio 2015 n. 107)**, che prevede all'articolo 1 comma 95, un *“piano straordinario di assunzioni”*, per oltre 100.000 docenti, che sta avendo luogo nei mesi di agosto e settembre 2015, **esclusivamente per i docenti inseriti nelle G.A.E.** e nelle graduatorie di merito del concorso (ossia gli illustrati unici due canali di reclutamento ai sensi dell'art. 399 D.lgs 297/1994). E' già stata avviata la selezione dei docenti da assumere dalle G.A.E, e alla data del presente ricorso il sito internet dell'USRC riporta gli aggiornamenti delle fasi assuntive (v. www.campania.istruzione.it).

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti necessari all'inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie o in subordine

dalla data di deposito del ricorso giudiziale. Inoltre, si rileva anche il danno economico subito dai ricorrenti, in quanto, oltre alle tasse universitarie pagate prima e dopo l'accesso al tfa, gli stessi hanno dovuto affrontare varie spese economiche per poter conseguire l'abilitazione, senza però avere la possibilità di lavorare e di essere assunti. Dunque, ci si chiede come è possibile lucrare sull'acquisizione di un diritto fondamentale come quello del diritto al lavoro, in più su persone che non hanno ancora lavoro e che forse non lo avranno mai.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

al Tribunale in epigrafe adito in funzione di Giudice del Lavoro per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o in subordine previa fissazione d'udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

A) Ordinare alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze,

- **di inserire immediatamente i ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** dell'Ambito Territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste, con conseguente riapertura dei termini per **la partecipazione al piano di immissioni in ruolo** previsto dalla legge per i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie, con attribuzione in graduatoria del **punteggio dovuto** come per legge,
o in mero subordine
- di consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda, ordinando al MIUR la riattivazione della apposita piattaforma online, attribuendo efficacia ex tunc alla domanda stessa;

B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) ed alla partecipazione al piano di assunzioni in ruolo previsto per legge, con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per ciascun ricorrente.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del D.M. 235/2014** nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);
- **delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso richieste per la scuola secondaria di secondo grado, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia quella ove non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti;
- **di ogni atto amministrativo eventualmente presupposto** e/o connesso e/o conseguente, perché illegittimi e/o in contrasto con la legge.

A) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ex D.M. 235/2014 per le classi scuola secondaria di secondo grado della provincia di Napoli, **secondo il punteggio maturato** e dovuto per legge;

B) Per l'effetto, **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli:

- **di inserire i ricorrenti** nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di secondo grado, in base al titolo posseduto, per il triennio 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato e dovuto per legge, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017,
- **di emanare tutti gli atti ritenuti necessari** per consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle medesime graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse;
- **comunque di disporre ogni diverso e/o ulteriore provvedimento** ritenuto di giustizia ai fini dell'accoglimento della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento secondo legge.

C) **In via subordinata** accertato il danno subito per la mancata possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, condannarsi i convenuti al risarcimento in forma specifica con inserimento retroattivo dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli come richiesto in via principale.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria

Si chiede occorrendo

- di ordinare ai convenuti la produzione in giudizio di ogni documento necessario per provare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio legittimo, nonché la **produzione di tutte le graduatorie** e documenti connessi per il triennio 2014/2017 per i settori scuola secondaria di secondo grado della provincia di competenza.

In caso di contestazione della documentazione citata in atti e prodotta, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "*è vero che*" nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte; nonché si chiede che il Giudice voglia ammettere i seguenti capitoli di prova:

- E' vero che l'insegnante ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento tramite TFA come da fotocopia che mi si rammostra, inserita nel fascicolo individuale di ricorso? Testi rettore, prorettore, direttore generale ovvero docenti delle Università presso cui i ricorrenti hanno conseguito l'abilitazione.
- E' vero che i ricorrenti hanno prestato i servizi presso le istituzioni scolastiche come gli stessi ricorrenti hanno dichiarato nell'autocertificazione dimessa in ciascun fascicolo individuale di ricorso? Testi tutti i presidi ovvero dirigenti delle scuole indicate nell'autocertificazione citata.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- 1) Fascicolo individuale contenente:
 - sub 1) Abilitazione TFA;

- sub 2) Ricevute di ritorno della domanda cartacea di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento spedita con raccomandata A/R;
- sub 3) Elenco degli esclusi dalle GAE della provincia di Venezia;
- sub 4) Domanda cartacea di ammissione al piano straordinario di assunzioni con contestuale diffida ad adempiere;
- sub 5) Estratto contributivo da cui si evince il servizio svolto e/o autocertificazione sostitutiva.
- sub 6) Autocertificazione dei titoli posseduti;
- 2) Decreto del Miur – Ufficio scolastico regionale per l’Umbria – n. 0004307 del 23/07/2015 di inserimento a pieno titolo nelle Gae del docente abilitato Pas.
- 3) Copia dell’ordinanza n. 4834/14 del Consiglio di Stato.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo i ricorrenti un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Roccarainola, lì 21 agosto 2015

Avv. Vetrano Marianna

*** **

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento o comunque alla presentazione della domanda ai fini del conseguente inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi di concorso A019 e A042 nella Scuola Secondaria di Secondo grado, nella posizione derivante dal punteggio normativamente dovuto;
- La legge di Riforma della Scuola L. 13 luglio 2015 n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere “*l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale*” ossia tra tutti i 101 ambiti territoriali nazionali;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie** ad esaurimento **provinciali d'Italia** potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione ed all'eventuale “superamento” della propria posizione in graduatoria.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato quindi ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie

ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso A019 e A042 della Scuola Secondaria di Secondo Grado, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per i ricorrenti e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali**, incluso quello oggetto del presente giudizio, **già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, relativamente a ricorsi per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati,

Tutto ciò premesso

CHIEDONO

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai contro interessati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Roccarainola, lì 21 agosto 2015

Avv. Vetrano Marianna